

Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia
via Leonardo da Vinci 1
67100, L'Aquila

Assessorato Politiche agricole
e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca
via Catullo 17
65100 , Pescara

Oggetto:

- Osservazione in critica Valutazione di Assoggettabilità Istanza di Permesso di Ricerca inerente Idrocarburi Gassosi, denominata S.Venere Titolarità: Società Adriatica Idrocarburi del gruppo ENI S.p.A.. Province interessate: Pescara nella zona pedecollinare compresa nella vallata del fiume Fino-Tavo-Saline. Il territorio interessato dalla ricerca è di 73,12 Km².
- Osservazione in critica Valutazione di Assoggettabilità Istanza di Permesso di Ricerca inerente Idrocarburi Gassosi, denominata Cipressi. Titolarità: Società Adriatica Idrocarburi del gruppo ENI S.p.A.. Province interessate: Pescara e Teramo nella zona pedecollinare compresa tra il Fiume Vomano ed il Fiume Fino. Il territorio interessato dalla ricerca è di 144,43 Km².

Parere negativo riguardo le istanze di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi “Cipressi” e “Santa Venere” presentate dalla Adriatica Idrocarburi, del gruppo ENI

Gentile rappresentante della regione Abruzzo,
Gentile Antonio Sorgi,
Gentile Gianni Chiodi,

attraverso la presente comunicazione intendo esprimere la mia più ferma contrarietà all'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi secondo le istanze di permesso di ricerca in esame. Ricordo che la regione Abruzzo si è dotata di una Legge Regionale, la 32 del dicembre 2009, che vieta operazioni di ricerca ed estrazione di petrolio sul suolo abruzzese (Vedasi Allegato1).

In questo contesto le richieste e i futuri progetti della Adriatica Idrocarburi non potrebbero essere accolte. Chiedo dunque che tale legge venga rispettata e che la suddetta legge regionale venga estesa in futuro anche alle estrazioni di idrocarburi gassosi.

Mi dichiaro altresì fermamente contrario a operazioni di trivellazione nel citato territorio, né in via preliminare, né in via permanente, né in terra, né in mare e per nessuna ragione.

In caso di “successo” di ispezioni e ricerche esplorative, come contemplato dalla Adriatica Idrocarburi, si evince che seguiranno installazioni di pozzi, che potrebbero restare nell'area per decenni, e a lungo andare raffinerie, oleodotti, stazioni per il transito di idrocarburi e di stoccaggio di materiale di scarto, secondo un irreversibile atto di petrolizzazione, come già successo in altri luoghi.

L'attività petrolifera comporta anche il rischio di scoppi accidentali, l'inquinamento delle falde acquifere, la contaminazione dei prodotti agricoli e rischi sismici come sottolineato dalla stessa Adriatica Idrocarburi le aree scelte sono particolarmente critiche in quanto sismica in specie Cipressi, agricola, turistica, densamente abitata e già interessata da fragilità idrogeologica ed erosioni.

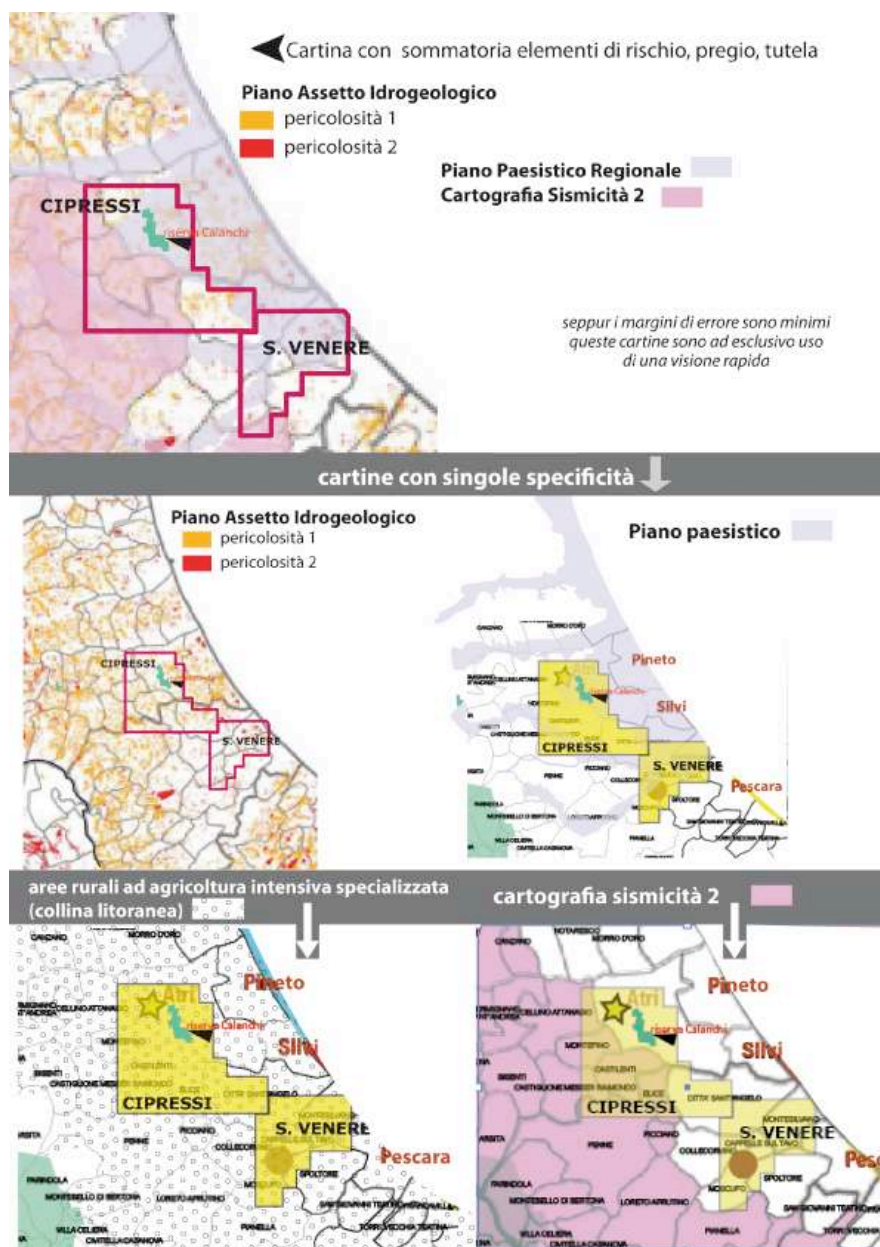
L'istanza di permesso di ricerca Cipressi coincide con la riserva naturale dei Calanchi di Atri, “Calanchi di Atri”, istituita con L.R. n. 58 del 20.04.1995; - SIC IT 7120083 “Calanchi Di Atri”, ampi territori interessati da processi erosivi e gravitativi, con vincoli paesaggistici e archeologici, centri abitati, aree con produzione agricola di rilievo. La Riserva Naturale dei Calanchi di Atri fa parte della Rete Natura 2000.

LA RETE NATURA 2000 NON E' UNA MINACCIA ALLO SVILUPPO ECONOMICO MA DEVE ESSERE VISTA COME UNA OPPORTUNITA' CHE VA' SFRUTTATA.

A tale proposito vorrei citare un passo della relazione di: *Serena Ciabò Dott.ssa in Scienze Ambientali, Consulente del Gruppo di Piano: PECULIARITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE/PAESAGGISTICO: LA TUTELA DA VINCOLO A OPPORTUNITÀ* Forum di lancio del Piano Strategico di Atri, 30 maggio 2009: finora, la presenza del SIC potrebbe dunque agire da volano per la promozione di progetti pilota configurabili come una sperimentazione del previsto parco agricolo. Anche l'affermazione di un marchio unico di qualità per i prodotti alimentari della Riserva dei Calanchi e di altri progetti volti a promuovere le identità locali, come la costituzione di un consorzio di produzione e vendita di prodotti tipici strettamente legati al territorio, potrebbe essere facilitata dalla presenza del SIC.

L'istanza "S. Venere" invece ricade nella "Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena", istituita con D.M. Del 13.07.1977.

Cipressi e S. Venere, ricadono in zone altamente produttive per la viticoltura, con Cipressi che gravita nella provincia di Teramo dove c'è l'unico DOCG d'Abruzzo: le Colline Teramane. Il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, riferito ad aziende agricole e zootecniche, alla data del 24 ottobre 2010, censisce oltre 66 mila aziende in Abruzzo. Questa è una realtà economica di tutto riguardo, tutelato ed espresso dal titolo VII art. 68 della **L.R. N18/1983** che afferma: *"È fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, fioricola ed olivicola"* rifacendosi agli articoli 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180. A riguardo va considerata la politica di sviluppo rurale, che a livello europeo pone come obiettivo specifico la conservazione delle aree agricole ad alto valore naturale, l'articolo 22 del regolamento EU 1257/99, recepito dal PSR regionale nel suo piano triennale 2007-2013 e poi ripreso nell'articolo 3 della Legge Regionale 48/10. Alleghiamo la seguente cartina, che sintetizza al meglio le aree in oggetto, mostrandone le criticità'.



Mi risulta incomprensibile il fatto che l'Adriatica Idrocarburi voglia operare in aree così sensibili e densamente popolate: entrambi gli studi preliminari di impatto ambientale sono carenti e confusi, individuano le aree da trivellare senza minimamente caratterizzarle seppure queste siano interessate da gravi fenomeni idrogeologici. Cipressi e S. Venere sono aree delicate, che si estendono lungo una fascia costiera in erosione, essendo poi solcata dai fiumi Fino, Tavo e dal Saline e in cui confluiscono i relativi fossi affluenti: il fosso Mazzocco nel fiume Saline e i fossi Valle Furci, Grande, Copione, Giardino e Rio nel fiume Pescara.

I cittadini abruzzesi hanno espresso in maniera chiara e decisa che non desiderano in nessun luogo e per nessuna ragione essere petrolizzati e ancora una volta raccomandano il rispetto della volontà popolare, mentre si dichiarano favorevoli ad avviare la sospensione di tutte le opere suscettibili di provocare impatti sull'ambiente.

Spero anche che gli abitanti dei comuni toccati dalle due istanze: Atri, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Città Sant'Angelo, Elice, Montefino, Penne per Cipressi, e Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore per S. Venere siano stati adeguatamente informati affinché si rendano consapevoli sui rischi ambientali che le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi rifletteranno in modo negativo sul territorio.

La presente è da intendersi ai sensi dell'articolo 20 comma 3 e dell'articolo 24, comma 1,2,3,4 del Decreto Legislativo 152/2006, che consente a ogni cittadino italiano di presentare in forma scritta le proprie osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e ai sensi del trattato di Aarhus. Quest'ultimo, recepito anche dall'Italia, afferma che le popolazioni hanno il diritto di esprimere la propria opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che l'opinione dei cittadini deve essere vincolante. Esorto pertanto il Comitato di Valutazione della regione Abruzzo a bocciare i progetti della Adriatica Idrocarburi ricadenti nella provincia di Teramo e Pescara per Cipressi, e nella provincia di Pescara per S. Venere e tutti gli altri progetti petroliferi, presenti e a venire, in rispetto della Regione Verde d'Europa, della volontà popolare e della legislazione vigente.

Ringrazio per l'attenzione,

4 gennaio 2012

Adriano BELLINTANI
Via BELVEDERE, n.43
23896 – Sirtori - Lc

In allegato: [L.R. 18 dicembre 2009, n. 32](#)

L.R. 18 dicembre 2009, n. 32.

Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).

Indice

Art. 1 Modifica al titolo della L.R. 2/2008

Art. 2 Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 2/2008 come modificata dalla L.R. 14/2008

Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1

Modifica al titolo della L.R. 2/2008

1. Il titolo della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 recante "Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina" è sostituito dal seguente

"Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale".

Art. 2

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 2/2008 come modificata dalla L.R. 14/2008

1. L'art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla L.R. 15 ottobre 2008, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale

1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell'ambiente ed agricoltura ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione e in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del proprio Statuto, detta disposizioni finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, nonché dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di assicurare, altresì, un equo ed appropriato sviluppo del territorio regionale, non sono ammesse le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi, nelle aree di seguito elencate:

- a) aree protette naturali e marine individuate ai sensi della normativa vigente;
- b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
- c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli altri siti di interesse naturalistico;
- d) aree rientranti nelle categorie di pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano Regionale per l'Assetto Idrogeologico;
- e) aree sismiche classificate come "zona 1" e "zona 2" individuate dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente in materia sismica;
- f) aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale. ()

3. Le aree del territorio regionale sulle quali è consentito lo svolgimento delle attività, ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali è fatto divieto di esercitare dette attività, sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 6 bis della L.R. 12.4.1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
